Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 149 del 14 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **390.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti frantoi oleari della provincia di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **391.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **392.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di La Spezia e Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **393.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **394.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 390.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti frantoi oleari della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Matera:

— l'accordo collettivo 13 dicembre 1946, per gli operai dipendenti dai frantoi oleari industriali;

— l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, per i lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali;

stipulati tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Matera, in data 3 febbraio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Matera:

— l'accordo collettivo 13 dicembre 1946, relativo agli operai dipendenti dai frantoi oleari industriali;

— l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, relativo ai lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti frantoi oleari della provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 80. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 13 DICEMBRE 1946 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentoquarantasei, il giorno 13 del mese di dicembre, in Matera, nella sede dell'Ufficio regionale del lavoro, alla presenza dell'avv. *Ubaldo Foresio*, Segretario generale dell'Ufficio stesso,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Matera, rappresentata per delega del suo presidente rag. *Arcangelo Annunziata*, dal dott. *Antonio Fragasso*, segretario dell'Associazione stessa,

e

la CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE DEL LAVORO, rappresentata dal suo segretario sig. *Gerolamo Tritto*, assistito dal sig. *Nicoletti Nicola*, Segretario della Camera comunale del lavoro di Matera, sono stati concordati i seguenti minimi di paga da valere per gli operai dipendenti dai frantoi oleari industriali della provincia di Matera:

A) *Frantoi oleari a trazione meccanica:*

		al giorno
Capo frantoiano	L.	550
Sotto capo frantoiano	»	540
Frantoiano dai 18-60 anni	»	535
Ragazzi dai 16 ai 18 anni e uomini oltre i 60 anni	»	350
Donne dai 16 ai 55 anni	»	350

B) *Frantoi oleari a trazione animale.*

		al giorno
Capo frantoiano	L.	520
Sotto capo frantoiano	»	510
Frantoiano dai 18-60 anni	»	500
Ragazzi dai 16 ai 18 anni e uomini oltre i 60 anni	»	335
Donne dai 16 ai 55 anni	»	335

Le paghe di cui sopra si intendono per giornate di dieci ore di effettivo lavoro e sono comprensive di tutte le indennità comunque finora concesse sia in forza di accordi sindacali che per disposizioni di legge ed hanno valore per la campagna olearia 1946-1947

In sovrappiù di mercede deve essere corrisposto, se previsto dalle consuetudini locali, il vitto.

Alle maestranze di cui al presente accordo, compete inoltre lo svincolo di olio consentito dalle disposizioni in vigore. Detta quantità di olio sarà corrisposta in sovrappiù di mercede fino alla concorrenza di kg. 10, mentre l'eccedente quantità svincolata sarà scomputata a prezzo di ammasso.

Il presente accordo ha valore per tutta la provincia di Matera, richiamandosi per quanto non è ivi contemplato alle clausole del contratto collettivo di lavoro per i frantoi oleari della provincia di Matera del 20 maggio 1940, in quanto applicabili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1948 PER I LAVORATORI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentoquarantotto il giorno 28 del mese di gennaio in Matera, nella sede dell'Ufficio provinciale del lavoro dinanzi al dott. *Renato Gambetta* Capo servizio contratti dell'Ufficio stesso,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Matera, rappresentata dal suo Presidente rag. *Arcangelo Annunziata* assistito dal sig. *Francesco Loperfido* in rappresentanza degli industriali frantoiani e dal dott. *Antonio Fragasso*, Segretario dell'Associazione stessa,

e

la Camera Confederale Provinciale del Lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. *Michele Lassandro* sono state concordate le seguenti paghe da valere per gli operai dipendenti dai frantoi oleari industriali della provincia di Matera durante la campagna olearia 1947-1948:

Frantoio a trazione meccanica:

		Con vitto
Capo frantoiano	L.	857
Sotto capo frantoiano	»	825
Frantoiano età 18-60 anni	»	803
Frantoiano dai 16 ai 18 anni e di età superiore a 60 anni e donne dai 15 ai 55 anni	»	529

		Senza vitto
Capo frantoiano	L.	922
Sotto capo frantoiano	»	890
Frantoiano età 18-60 anni	»	857
Frantoiano dai 16 ai 18 anni e di superiore a 60 anni e donne dai 15 ai 55 anni	»	609

Frantoio a trazione animale:

		Con vitto
Capo frantoiano	L.	825
Sotto capo frantoiano	»	803
Frantoiano età 18-60 anni	»	761
Frantoiano dai 16 ai 18 anni e di età superiore a 60 anni e donne dai 15 ai 55 anni	»	513

		Senza vitto
Capo frantoiano	L.	890
Sotto capo frantoiano	»	857
Frantoiano età 18-60 anni	»	825
Frantoiano dai 16 ai 18 anni e di età superiore a 60 anni e donne dai 15 ai 55 anni	»	591

Le suddette paghe si intendono per giornata lavorativa di 10 ore e sono comprensive di tutte le indennità esclusi gli assegni familiari.

Per quanto non contemplato nel presente accordo si confermano le norme contenute nell'accordo tra le stesse parti stipulato il 13 dicembre 1946.

Il presente accordo annulla ogni altro precedente patto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 391.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive C.G.I.L. -, la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Udine, in data 4 maggio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Udine, il contratto collettivo in grativo 3 gennaio 1952, relativo agli operai addetti all'industria mineraria;

— per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, relativo agli operai addetti all'industeria mineraria:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservaro e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 102. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 GENNAIO 1952 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA DELLA PROVINCIA DI UDINE

In Udine, addì 3 gennaio 1952,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, rappresentata dal suo Presidente sig. *Camillo Malignani*, assistito dai signori dott. *Egisto Fusano, Alvaro Sargentino* e dal Direttore dell'Associazione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro di Udine, rappresentata dal sig. *Elso Gasparotto*, assistito dai signori *Alfeo Delle Case* e *Antonio Lepore*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Udine della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Igino Maieron*, assistito dai signori geom. *Vittorio Caneva* e *Volgo Gianessi*

e

la Camera Sindacale Provinciale di Udine della U.I.L., rappresentata dal sig. *Alceste Ferrante*, assistito dai signori *Alfredo D'Orlando* e *Luigi De Monte*

con l'intervento di una delegazione di lavoratori in persona dei signori dott. *Marcello Modena, Guerrino Gabino* e *Mario Copetti*

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria stipulato in Roma l'11 maggio 1950, da valere per le industrie minerarie e gli operai da esse dipendenti della provincia di Udine:

Art. 1.

LAVORI COMPIUTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Con riferimento all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 maggio 1950 agli operai che eseguono lavori all'interno in condizioni di particolare disagio saranno corrisposte le seguenti percentuali di aumento sulle retribuzioni (intendendosi per tali paga base, più contingenza, più quote di rivalutazione) nonchè sulla tariffa di cottimo per gli operai che lavorano con tale sistema:

a) nel caso di soggezione di acqua (stillicidio continuo o piedi nell'acqua) maggiorazione del 13% (tredici per cento);

b) nel caso di lavori in fornelli, avanzamenti e cantieri dove la quantità eccessiva di polvere imponga l'uso continuo della maschera durante la perforazione:

al martellista maggiorazione dell'8% (otto per cento) per 5 ore convenzionali;

al manovale maggiorazione dell'8 % (otto per cento) per l'orario di lavoro compiuto assieme al martellista;

c) nel caso di scavi di pozzi e semprechè gli operai addetti compiano non meno di sette ore di lavoro le ultime due ore saranno maggiorate del 100% (cento per cento);

nel caso di scavo di discenderie, semprechè gli operai addetti compiano non meno di sette ore maggiorazione del 7% (sette per cento); in presenza di abbondanti venute d'acqua la predetta maggiorazione del 7% sarà elevata al 19% (diciannove per cento);

d) nei lavori rivolti alla sicurezza dei cantieri ove esista pericolo di rilassamento di tensione: maggiorazione del 25% (venticinque per cento); se in presenza di polvere la predetta maggiorazione del 25% sarà elevata al 30% (trenta per cento);

e) nei lavori rivolti alla sicurezza dei cantieri quando sia richiesta armatura continua e sistematica maggiorazione del 10% (dieci per cento); se in presenza di polvere o di acqua la predetta maggiorazione del 10% sarà elevata al 15% (quindici per cento);

f) nei lavori speciali eseguiti all'interno in condizioni di particolare disagio e pericolo rispetto ai lavori normali e cioè su ponti a sbalzo o bilancia, su funi, su scale aeree, e per riparazioni di guidaggio o traversoni nei pozzi e simili: maggiorazione del 17% (diciassette per cento);

g) per prestazioni diverse effettuate in condizioni per le quali siano previste percentuali differenti di maggiorazione per particolare disagio, sarà corrisposta la percentuale media ponderale riferita alla durata della prestazione in ciascuna lavorazione disagiata, tenuto conto delle rispettive percentuali di maggiorazione.

Art. 2.

GIORNI FESTIVI

Con riferimento all'art. 13 del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, l'eventuale sostituzione di qualche giorno festivo viene demandata ad accordi aziendali.

Art. 3.

APPLICAZIONE

In relazione all'art. 40 del contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dell'industria mineraria del 29 gennaio 1951, quanto convenuto ai precedenti articoli 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia.

Art. 4.

DECORRENZA

Il presente accordo integrativo ha decorrenza dal 1° gennaio 1952 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all'industria mineraria di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 FEBBRAIO 1951 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA PER LE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA

Addì 26 febbraio 1951, in Domodossola, presso la Sede della Delegazione di Domodossola dell'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA, rappresentata dal suo Direttore dott. *Filippo Ongarato* assistito dal dott. *Aristide Prenna* presente il signor *Adriano Sanna*, in rappresentanza della Miniera di Pestarena dell'AZIENDA MINERALI METALLICI ITALIANI (A.M.M.I.)

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dai sigg. *Elice Livi* e *Gaudenzio Ferrari*, assistiti dai sigg. *Ernesto Licari* e *Ignazio Gallo*, in rappresentanza della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Novara;

la LIBERA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal sig. *Sante Bigi*;

la CAMERA SINDACALE DELL'UNIONE ITALIANA LAVORATORI rappresentata dal sig. *Renato Pavia* presenti i componenti la Commissione interna della Miniera di Pestarena dell'A.M.M.I. sigg. *Sante Bertolani*, *Pietro Parise*, viene stipulato il presente accordo di lavoro integrativo al Contratto Nazionale per gli operai addetti all'Industria Mineraria stipulato in Roma l'11 maggio 1950, da valere per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola per le Imprese dell'Industria Mineraria, conformemente a quanto previsto al predetto contratto nazionale di categoria.

Art. 1.

COMPENSO PER I LAVORI ALL'INTERNO ESEGUITI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Con riferimento all'art. 15 del Contratto Nazionale di Lavoro vengono fissate per i lavori all'interno eseguiti in condizioni di particolare disagio le seguenti percentuali d'aumento da applicarsi sulla retribuzione globale (paga base o tariffa di cottimo più contingenza e quota di rivalutazione):

a) in caso di lavoro con soggezione d'acqua (stillicidio continuo, piedi in acqua) 10 %

in caso di lavoro con soggezione d'acqua (stillicidio continuo, piedi in acqua) in approfondimenti di pozzi e discenderie 15 %

b) lavorazioni che si svolgono in presenza di polveri nocive che richiedono l'uso obbligatorio della maschera 7 %

per gli addetti alla perforazione in avanzamento ed a operai comandati ad altri lavori con pari disagio 12 %

c) nei casi di lavoro eseguito in gallerie di altezza inferiore a metri 1,60 o comunque di particolare disagio 10 %

d) nei casi di lavoro eseguito in presenza di calore verranno corrisposte le seguenti percentuali:

gradi 29 al 31	8 %
» 32 » 34	15 %
» 35 » 37	25 %
» 38 » 40	35 %
» 41 » 44	60 %
» 45 » 46	75 %

Art. 2.

EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALCHE GIORNO FESTIVO

Con riferimento all'art. 13, per quanto concerne la sostituzione di qualche giorno festivo, le parti convengono di demandare ad accordi aziendali le stesse eventuali sostituzioni.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola dal 1° gennaio 1951; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 392.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di La Spezia e Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi:

Visti, per la provincia di La Spezia: l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1952, stipulato tra il Sindacato degli Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia C.I.S.L.; la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. al quale ha aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; l'accordo collettivo integrativo 12 settembre 1958, stipulato tra il Sindacato Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini C.I.S.L. la Federazione Provinciale Edili, Affini e del Legno U.I.L.: al quale ha aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953, stipulato tra la Sezione Laterizi dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 della provincia di La Spezia, in data 15 luglio 1960, e n. 4 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Articolo unico

Decreta:

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi integrativi 22 settembre 1952 e 12 settembre 1958;

— per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di La Spezia e Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 103. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1952, DA VALERE PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1952, il giorno 22 del mese di settembre, in La Spezia,

tra

il SINDACATO DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI della Provincia di La Spezia, rappresentato dai sigg. comm. *Làzzeri Otriade*, *Paolo Filippi* e *Sommovigo Ezio*, assistiti dal dott. *Piero Mecucci*, Segretario dell'Unione Provinciale degli Industriali.

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI, rappresentata dal Segretario sig. *Florio Morelli*, assistito dai sigg. *Bruni Agostino*, *Marchesi Pietro*, *Bertone Adolfo*, *Costa Aristide* e *Poletti Ottavio*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Mario Frigerio*, assistito dai sigg. *Santini Giulio* e *Ricci Giovanni*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE dell'U.I.L., rappresentata dal Segretario sig. *Bogi Egidio* e dal sig. *Boggia Roberto*;

ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1952 per l'industria dei laterizi, viene stipulato il presente accordo provinciale da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della Provincia di La Spezia:

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere e, a richiesta del datore di lavoro, potrà essere protratto a dieci ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale (paga base + contingenza).

Art. 2.

LAVORI DI INGAMBETTAMENTO

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952 viene confermato in via di massima il divieto di adibire le donne all'ingambettamento del materiale pieno.

Tuttavia, qualora il personale femminile dovesse essere utilizzato in tale lavoro, gli verrà corrisposto un compenso particolare da fissarsi aziendalmente.

Tale compenso è da retribuirsi esclusivamente per le ore durante le quali il personale femminile viene adibito allo speciale lavoro di ingambettamento, e non compete alle lavoratrici le cui mansioni siano limitate al distacco dei pezzi.

Art. 3.

TRASFERTE

Con riferimento all'art. 21 del C. N. 28 giugno 1952, si stabilisce che al lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante più di Km. 5, si corrisponderà — oltre al rimborso delle spese di viaggio — una indennità giornaliera di trasferta, pari al 100 % della retribuzione globale (paga base + contingenza).

Art. 4.

INDENNITÀ DI MENSA

Vista la situazione di fatto esistente in Provincia, l'indennità sostitutiva di mensa, di cui all'art. 39 del C. N. 28 giugno 1952, rimane ferma nella misura, già localmente in vigore, di L. 30 per ogni giornata di effettiva prestazione d'opera.

Art. 5.

IGIENE E PULIZIA

Ai lavoratori addetti all'officina e al carbonile nonchè ai fuochisti saranno forniti mensilmente e gratuitamente 200 grammi di sapone.

Agli stessi lavoratori sarà fornita annualmente anche una tuta da lavoro.

Art. 6.

COTTIMI

Con riferimento all'art. 10 del C. N. 28 giugno 1952, nel caso di lavoro a cottimo le condizioni relative verranno stabilite aziendalmente, salvo il ricorso alla procedura prevista dall'art. 53 del C. N. in caso di controversia.

Art. 7

FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

Viste le particolari caratteristiche del sistema di produzione dei laterizi nella provincia, non si ritiene necessario concordare le condizioni e norme di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano. Comunque, ciò potrà avvenire a richiesta di una delle parti quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 8.

ABROGAZIONE PRECEDENTI CONTRATTI INTEGRATIVI CONDIZIONI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente dalla data della sua applicazione, il precedente accordo integrativo 27 giugno 1950.

Le disposizioni del presente Contratto non sono cumulabili con altro trattamento. In relazione all'art. 50 del C. N. 28 giugno 1952 saranno mantenute le condizioni di miglior favore che fossero già praticate aziendalmente, non derivanti dai preesistenti Contratti nazionali o integrativi provinciali.

Art 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Accordo collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 28 giugno 1952 e da valere per i lavoratori addetti all'industria dei Laterizi della Provincia della Spezia, entra in vigore il 1° ottobre 1952 e seguirà, a tutti gli effetti, la durata e le sorti del Contratto Nazionale cui si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 SETTEMBRE 1958, PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1958, il giorno 12 del mese di settembre, in La Spezia,

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI DEI LATERIZI della Provincia di La Spezia, rappresentato dai sigg. *Paolo Filippi* e geom. *Fabio Cella*, assistiti dal dott. *Tito Favi*, Segretario dell'Unione Industriali di La Spezia,

e

la F.I.L.L.E.A. Provinciale, rappresentata dal Segretario sig. *Florio Morelli*, assistito dai sigg. *Poletti Ottavio* e *Marchese Pietro*;

la F.I.L.C.A. Provinciale, rappresentata dal suo Segretario sig. *Italo Franceschini*, con l'intervento del sig. *Emilio Paita*, Segretario Provinciale della C.I.S.L.;

la Fe.N.E.A.L. Provinciale, rappresentata dal signor *Egidio Bogi*, Segretario della Camera Provinciale dell'U.I.L.;

si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'Accordo integrativo 22 settembre 1952, da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della Provincia della Spezia, viene prorogato, senza alcuna variazione e modifica, a tutto il 30 novembre 1960, data di scadenza del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria 18 dicembre 1957

Art. 2.

Con il disposto del precedente art. 1 si intendono assolti gli incombenti tutti di cui all'art. 51 del sopracitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 17 APRILE 1953. INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 17 aprile 1953

tra

la SEZIONE DEI LATERIZI rappresentata dal sig. *Veirana* dott. *Franco*, con la partecipazione dei sigg. *Morando, Perseghini, Domeniconi*; assistiti dall'Unione Industriali in persona del sig. *Giuseppe Vivani*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI — F.I.L.E.A., rappresentata dal Segretario Sig. *Silvio Daziano, Botto Alessandro, Rossi Giuseppe, Fornasiero Giovanni, Pescangeno Pierino, Bosio Bartolomeo*; la Unione Sindacale Provinciale — Federedili, rappresentata dal sig. *Giuseppe Reggio;* l'Unione Italiana Lavoro — F.E.N.E.A. — rappresentata dal sig. *Mario Ciampi*; viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro ad integrazione del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1952 valevole per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'industria dei Laterizi nella provincia di Savona.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale si conviene che l'orario normale di lavoro per la Provincia di Savona è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali per tutto il corso dell'anno.

In relazione al 2° comma del precitato art. 7, l'orario normale di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, è di 9 ore giornaliere. Per la fascia costiera detto orario è limitato ai mesi di giugno e luglio.

Se l'orario nei predetti periodi ed a richiesta del datore di lavoro è prorogato a 10 ore giornaliere, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale (paga base, contingenza, rivalutazione salariale).

Per quanto riguarda l'orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, detto orario è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzeno o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme dell'accordo interconfederale 6 dicembre 1945.

Art. 2.

LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia i lavoratori che esplicano le seguenti mansioni:

autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, infermieri.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI

Con riferimento all'art. 11 del Contratto collettivo nazionale si conviene che nei casi di lavori speciali eseguiti in condizione di particolare disagio quali: soggezione eccezionale d'acqua, spurgo canali, pozzi, ammantellamento, ecc., sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione pari al 25 % da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base, contingenza, rivalutazione salariale).

Art. 4.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

In relazione all'art. 21 del Contratto collettivo nazionale si conviene che al lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km., verrà corrisposta una indennità giornaliera di trasferta pari a L. 500; in caso di pernottamento sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio.

Art. 5.

INDENNITÀ DI MENSA

Con riferimento all'art. 39 del Contratto collettivo nazionale si conviene che l'indennità di mensa sarà corrisposta nella misura di L. 26 per ogni giorno di presenza secondo le modalità di cui all'accordo 16 gennaio 1947 fra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro.

Art. 6.

LAVORO NOTTURNO

Con riferimento all'art. 9 (orario di lavoro) del Contratto collettivo nazionale si conviene che per le categorie degli infornatori, sfornatori, collocatori ed impilonatori, il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 21 alle ore 5.

Art. 7.

CONDIZIONI E NORME PER I FUOCHISTI

Si conviene che ai forni dovrà essere adibito un manovale per il trasporto del combustibile quando tale combustibile di natura succedanea rappresenti in confronto al fossile ordinario un aggravio per la maggiore quantità occorrente.

Ai lavoratori addetti all'officina, al carbonile, ai fuochisti, draghisti, infornatori e sfornatori, autisti, le Aziende verseranno mensilmente una somma pari a L. 600 a compenso di maggior consumo sapone e vestiario.

Art. 8.

CONDIZIONI E NORME PER GLI INFORCATORI, ADDETTI ALLE FILIERE, ALL'INGAMBETTAMENTO, AL CARICO DELL'ARGILLA, AGLI INFORNATORI E SFORNATORI, ALLE PRESSE ED AI FRANTOI

Per quanto riguarda le condizioni e le norme per le categorie di cui al titolo, le parti demandano la materia ad accordi fra l'Azienda e la Commissione Interna con l'intervento, se richiesto, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 9.

ESCAVO E CARICO TERRA

In considerazione che per i lavori di escavo e carico manuale di terra si richiede un particolare maggiore sforzo fisico, ai lavoratori addetti alle precitate mansioni, sarà corrisposta una indennità di L. 10 orarie limitatamente alle ore normali di lavoro.

Art. 10.

LAVORO DONNE E RAGAZZI

Per quanto concerne il lavoro delle donne e dei ragazzi si conferma quanto stabilito all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale richiamandosi altresì alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11.

LAVORAZIONE DEI MATTONI A MANO

Constatate le caratteristiche del sistema di produzione della Provincia, non si ritiene necessario regolamentare le condizioni di lavoro per la lavorazione dei mattoni a mano. Ciò potrà avvenire allorquando se ne ravvisasse la necessità.

Art. 12.

SPOGLIATOI, DOCCE, ACQUA POTABILE E GABINETTI

Le Aziende porranno a disposizione dei lavoratori: un locale da adibirsi a spogliatoi, le docce (con erogazione di acqua calda durante il periodo di accensione dei forni), l'acqua potabile, gabinetti in conformità alle vigenti leggi sanitarie.

Art. 13.

INDUMENTI DI LAVORO

Al personale addetto a lavori di lavaggio a continuo contatto con l'acqua l'Azienda provvederà per la fornitura di un grembiule impermeabile.

Art. 14.

PREMIO DI PRODUZIONE

Allo scopo di conseguire un incremento della produzione, mediante l'apporto di tutti i fattori che concorrono alla determinazione della stessa, in quelle aziende ove le possibilità tecniche lo consentano, verrà istituito un premio di produzione per tutto il personale.

La misura del premio di produzione sarà determinata tra la Direzione e la Commissione Interna, con l'intervento — se richiesto — delle Organizzazioni sindacali.

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con riferimento all'art. 50 del Contratto collettivo nazionale le parti si danno atto che con il presente contratto integrativo, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole Imprese, alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 16.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Savona ed entra in vigore il 1° aprile 1953. Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 393.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il decreto Presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378, recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, il Sindacato Italiano Lavoratori Cementieri, con la assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo collettivo 21 giugno 1960, per la corresponsione dell'indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto, in pari data;

Visto l'accordo collettivo 27 maggio 1950, per gli operai addetti alla produzione del cemento della zona di Monferrato, richiamato dal predetto accordo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegato;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 164 in data 15 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;

l'accordo collettivo 21 giugno 1960, relativo alla corresponsione della indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dall'accordo collettivo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 108. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO

Addì 21 giugno 1960

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente dott. *Arnaldo Aonzo*, assistito dal Segretario avv. *Paolo Armani* e dal dottor *Gaetano Mancini*, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.: sig. *Ermanno De Michelis*, avv. *Alberto Federici*, sig. *Adolfo Grazzini*, dott. *Cesare Mastalli*, sig. *Giuseppe Pedrazzi*, dott. *Bruno Rossi*, ing. *Armando Simoncini* e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del dott. *Torquato Bardoscia*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE (INTERSIND) rappresentata dal suo Direttore Generale avv. *Alberto Boyer*, assistito dal dott. *Uberto Allegri* e dal dott. *Giuseppe Marchesano* e con la partecipazione dei sigg.: avv. *Claudio Calabria*, comm. *Francesco Crisi* e dott. *Marcello Leonetti*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA) rappresentata dal Segretario Generale sig. *Stelvio Ravizza* e dai Segretari Nazionali signori:

Alfredo Messere e *Luigi Sbarra*, e con la partecipazione dei sigg.: *Gennaro Affinito, Osvaldo Angeletti, Angelo Beltrami, Lorenzo Boccuzzi, Vezio Cresci, Maurizio Epiri, Luigi Fagiolo, Giuseppe Fassone, Almondo Ferrini, Gino Franchini, Filippo Gabola, Giovanni Gurzillo, Vincenzo Lettera, Mario Longo, Francesco Maisano, Severino Mancinelli, Giovanni Montesi, Giovanni Oggero, Aldo Pierpaoli, Angelo Pintossi, Guido Polverelli, Elia Rosatelli, Maria Santorelli, Francesco Scuotto, Giorgio Tinti, Domenico Vidò, Pietro Veglio, Ugo Zanzottera* e dei sigg.: *Bruno Degrassi* e *Nicola Illuminato* del SINDACATO EDILI di Trieste, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL) nelle persone del dott. *Paolo Cavezzali* Segretario Confederale e sig. *Luigi Anniballi*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale dott. *Elio Capodaglio*, dal Segretario Generale Aggiunto sig. *Arvedo Forni* e dai Segretari sigg. *Carlo Cerri, Giorgio Guerri, Franco Lucini* e *Antonio Muscas*, e il Sindacato Italiano Lavoratori Cementieri aderente alla (FILLEA) rappresentato dai sigg.: *Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruno Malatesta, Otello Mannini, Ferdinando Calzari, Giuseppe Bellia, Andrea Pucci, Domenico Baldari, Giuseppe Balzaretti, Francesco Patrucco;* assistiti dai sigg.: *Allegro, Apicella, Ciliano, Colombaretti, Colombi; Compalati, Crosio, De Michelis, Di Gennaro, Donati; Fenoglio, Filippi, Fioravanti, Fontana, Galafate, La Gamba, La Vecchia, Levato, Lo Preiato, Luisi, Florio, Magnelli, Manelli, Montariello, Papi, Paneggio, Proppi, Romeo, Rossi, Vavassori, Vernaca, Zonca* con la assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) nelle persone dei Segretari on.li *Vittorio Foa* e *Luciano Romagnoli*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) rappresentata dal Segretario Coordinatore *Giuseppe Bacci* e dai membri della Segreteria Nazionale *Luciano Rufino, Natale Petitti, Antonio Sarli* e *Armando Gnani*, con la partecipazione dei sigg.: *Carlo Civiero, Raldo Deodato, Salvatore Fezzina* e *Giovanni Mucciarelli* e con la assistenza dell'UIL nelle persone dei Segretari Confederali *Italo Viglianesi, Raffaele Vanni* e dell'addetto al Servizio Sindacale *Tullio Repetto*.

Addì 21 giugno 1960

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente dott. *Arnaldo Aonzo*, assistito dal Segretario avv. *Paolo Armani* e dal dottor *Gaetano Mancini*, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.: sig. *Ermanno De Michelis*, avv. *Alberto Federici*, sig. *Adolfo Grazzini*, dott. *Cesare Mastalli*, sig. *Giuseppe Pedrazzi*, dott. *Bruno Rossi*, ing. *Armando Simoncini* e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DEL L'INDUSTRIA ITALIANA in persona del dott. *Torquato Bardoscia*

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE (INTERSIND) rappresentata dal suo Direttore Generale avv. *Alberto Boyer,* assistito dal dott. *Uberto Allegri* e dal dott. *Giuseppe Marchesano* e con la partecipazione dei sigg.: avv. *Claudio Calabria,* comm. *Francesco Crisi* e dott. *Marcello Leonetti*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (CISNAL) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. *Carlo Fausto Angelini* assistito dai sigg.: *Giovanni Cigliano, Federico Gimignani, Agostino Patitucci* con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL) rappresentata dal Segretario Confederale *Verledo Guidi* Dirigente il Servizio sindacale

è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, anche nei casi in cui la produzione del cemento non abbia carattere continuativo.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Gli operai dovranno essere assunti tramite gli Uffici di Collocamento, secondo le norme di legge o secondo le particolari norme contrattuali che potranno essere concordate tra le Confederazioni.

Qualora l'azienda si trovi nella necessità di assumere nuovo personale, essa procurerà di dare la preferenza a quegli operai disoccupati che già siano stati in precedenza alle dipendenze dell'azienda stessa, purchè abbiano i requisiti richiesti e non siano stati licenziati per motivi disciplinari.

Art. 2.

ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.

Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente previsti per gli uomini.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.

Art. 3.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità od altri documenti equivalenti;

2) il libretto di lavoro;

3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie;

4) il libretto per l'assistenza malattia;

5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari;

6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.

E' in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvederà agli adempimenti stessi dalla data di assunzione in servizio o da quella che sarà stabilita dalla legge o dal contratto.

Art. 4.

VISITA MEDICA

Quando se ne presenti la necessità e l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sia prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni che potrà prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane complessivamente.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore alla retribuzione minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità.

L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.

L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha inizio il periodo di prova.

Nel caso di assunzione di operaio che già sia stato alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1 (assunzione), potrà essere omesso il periodo di prova qualora l'operaio venga adibito alle medesime mansioni già esplicate in precedenza e sempre che non siano intercorsi più di 3 anni dalla precedente risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

APPRENDISTATO

Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Periodo di prova.

L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova di due mesi.

Durata del tirocinio.

La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro.

Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall'apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere, dopo 18 mesi di anzianità presso l'azienda, di compiere il capolavoro.

Documentazione dei titoli.

Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovrà presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

Retribuzione dell'apprendista.

Durante il primo anno dell'apprendistato, il lavoratore riceverà una retribuzione pari al 60% della retribuzione del manovale comune. Durante il secondo anno, la retribuzione sarà pari al 70% di quella del manovale comune e, durante il terzo anno, sarà pari all'85 per cento.

Art. 7.

CLASSIFICA OPERAI

A) INDUSTRIA DEL CEMENTO E LAVORAZIONI PROMISCUE (Cemento, calce e gesso).

SPECIALIZZATI

Sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquisisce soltanto attraverso adeguato tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità, che vengono ad essi affidati.

Esemplificazione:

a) conduttori di forni rotativi, verticali automatici, per cemento fuso e di batteria di forni statici;

b) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a più caldaie di superficie inferiore;

c) conduttori di turboalternatori o di turbine;

d) conduttori patentati di locomotive e locomotori;

e) conduttori di una batteria di mulini nell'industria del cemento;

f) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno specializzati, ossia gli operai cui è affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori di mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento;

g) meccanici specializzati;
- tornitori specializzati;
- fresatori specializzati;
- saldatori specializzati;
- fabbri, forgiatori e calderai specializzati;
- fonditori specializzati;
- aggiustatori specializzati;
- attrezzisti specializzati;
- montatori di macchine specializzati;
- elettricisti e bobinatori specializzati;
- tubisti idraulici specializzati;
- muratori, carpentieri in legno o ferro e ferraioli specializzati;
- modellisti e falegnami specializzati;
- manovratori di escavatori che curino altresì la normale manutenzione del mezzo loro affidato;
- manovratori di draghe natanti che curino altresì la normale manutenzione del mezzo loro affidato;
- manovratori di carroponte che curino altresì la normale manutenzione del mezzo loro affidato;
- addetti alle pale meccaniche che curino altresì la normale manutenzione del mezzo loro affidato;
- conducenti di automezzi con patente di terzo grado;
- calcimetrista addetto al laboratorio chimico;
- ecc. ecc.;

h) vulcanizzatori specializzati che sappiano eseguire qualunque lavoro di riparazione e manutenzione di nastri trasportatori.

Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti:

a) conducenti meccanici patentati di automezzi;

b) infermieri patentati;

c) cuochi specializzati.

QUALIFICATI

Sono gli operai che eseguono i lavori per i quali è richiesta capacità e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio.

Esemplificazione:

a) fornaciai di forno statico da cemento e lavorazioni promiscue;

b) mugnai di un solo mulino e mugnai in genere per le industrie della calce e del gesso;

c) manovratori di gru a braccio e barcaioli che curino altresì la normale manutenzione dei mezzi loro affidati;

d) aiutanti alle prove di laboratorio;

e) montatori di binari;

f) conduttori patentati di caldaie a vapore fino a 25 mq.;

g) condutori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente, che curino anche la normale manutenzione della macchina;

h) tutti gli operai non specializzati di cui alle lettere *f*) e *g*) degli specializzati ossia degli operai che eseguono soltanto i lavori per i quali è richiesta capacità e pratica di mestiere acquisita dopo adeguato tirocinio;

i) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di quattro mesi nelle mansioni,

l) addetti alle vasche miscela (« vaschisti »).

m) cuochi;

n) assistente fornaciaio, l'operaio cioè che coadiuva il conduttore di forni rotanti;

ecc. ecc.

Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti:

guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni.

MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un adeguato periodo di pratica.

Esemplificazione:

a) dosatori mulini e aiutanti mugnai:

b) aiutanti foranaciai e sfornaciatori di forni statici da cemento e lavorazioni promiscue;

c) addetti a:
frantoi,
essicatori,
laminatori e cilindraie,
elevatori,
estrattori ad eliche,
montacarichi,
argani trasportatori pneumatici e meccanici,
nodulizzatori e granulatori,
impastatrici,
macchine dosatrici in genere,
compressori,
omogeneizzatori,
filtri ed elettrofiltri,
teleferiche,
pompe,
ecc. ecc.;

d) oliatori ed ingrassatori;

e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano ed animale;

f) terrazzieri;

g) cucinieri;

h) confezionatori di conci a mano ed a macchina;

i) carrettieri e cavallanti;

l) battimazza;

m) inservienti di laboratorio;

n) insaccatori durante il periodo di tirocinio di quattro mesi;

o) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti armatori;

p) aiutanti elettricisti;

q) aiutanti meccanici;

r) aiutanti falegnami;

s) addetti alla riparazione dei sacchi juta e filtri;

t) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta o di carreggio.

Chiarimento a verbale.

Per gli operai di cui alle lettere *c*) e *d*), le parti concordano quanto segue:

Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 (mansioni promiscue).

MANOVALI COMUNI

Sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere.

Esemplificazione:

a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali, ecc., di qualsiasi materiale;

b) personale di fatica in genere, carriolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali, piazzali, canali e scarichi, inservienti;

c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno delle miniere o delle cave a cielo scoperto;

ecc. ecc.

DONNE

Prima categoria: (corrispondente agli operai qualificati).

Seconda categoria: (corrispondente ai manovali specializzati):

a) cuciniere;

b) rammendatrici sacchi e tele.

Terza categoria: (corrispondente ai manovali comuni):

a) inservienti in genere;

b) addette a lavori di pulizia in genere;

c) addette a lavori di manovalanza in genere.

B) INDUSTRIA DELL'AMIANTO-CEMENTO

SPECIALIZZATI

Sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquisisce soltanto attraverso tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità, che vengono ad essi affidati.

Esemplificazione:

a) modellisti;

b) preparatori di vernici;

c) montatori provetti di tubi in amianto-cemento;

d) conciatetti provetti indipendentemente dal tipo di lastra;

e) tutti gli operai specializzati aventi le mansioni previste alla lettera *g*) degli specializzati addetti alla industria del cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso).

QUALIFICATI

Sono gli operai che eseguono i lavori per i quali è richiesta una capacità e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio.

Esemplificazione:

a) macchinisti alle macchine lastre e tubi;

b) guardiafeltri alle macchine lastre e tubi;

c) formatori, calandratori e pressatori tubi alle macchine di produzione;

d) manovratori al banco di applicazione bicchieri a secco;

e) cernieristi macchine tubi;

f) tornitori tubi in amianto-cemento a fresco e a secco;

g) rettificatori e calibristi addetti alla cura dei tubi pressione;

h) montatori comuni di tubi in amianto-cemento;

i) conciatetti comuni indipendentemente dal tipo di lastra;

l) stivatori provetti vagoni e camions;

m) tutti gli operai non specializzati aventi le mansioni previste alla lettera *e*) degli specializzati:

n) formatori vasche e recipienti;

o) manovratori gru elettriche per trasporto tubi;

p) conduttori di carrelli elettrici per trasporto materiali;

q) addetti alla manifattura di lastre con apertura per inserimento di lucernai;

r) addetti alla formazione, da lastra, di canne fumarie quadre.

MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un adeguato periodo di pratica.

Esemplificazione:

a) addetti alle macchine di produzione tubi e lastre (per il personale non compreso nella categoria precedente);

b) addetti alle macchine per la molazzatura e disintegrazione fibre;

c) addetti alle macchine per la preparazione delle miscele;

d) addetti alle mole e alle seghe al corborundum;

e) addetti alle intestatrici tubi;

f) addetti alle presse idrauliche;

g) addetti alla manutenzione dell'attrezzatura macchine tubi e lastre;

h) sagomatori, sformatori, smaltatori, verniciatori e lucidatori lastre e pezzi vari;

i) addetti al fissaggio a fresco ed a secco;

l) stivatori ed imballatori del materiale sui vagoni ferroviari ed automezzi.

MANOVALI COMUNI

Sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere.

Esemplificazione:

a) addetti al carico, scarico, magazzinaggio e spedizione materiali;

b) personale addetto alla pulizia dei reparti e piazzali;

c) facchini di magazzino, sterratori, carriolanti.

DONNE

Prima categoria (corrispondente agli operai qualificati): sorveglianti della produzione materiali che partecipano al lavoro.

Seconda categoria (corrispondente ai manovali specializzati):

a) addette alle taglierine, formatrici macchine lastre o trapani;

b) addette ai disintegratori

c) addette alla formazione, sformazione e rifinitura pezzi speciali e lavorazioni diverse;

d) addette al tavolo di taglio;

e) addette alla smaltatura;

f) addette alla levigatura lastre;

g) addette alla lucidatura lastre e pezzi diversi;

h) lava tele.

Terza categoria (corrispondente ai manovali comuni):

a) addette a lavori diversi non inclusi nelle precedenti categorie;

b) addette alla pulizia e raccolta dei ritagli e scarti.

I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.

Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tale controversia, sarà esaminata in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione interna.

Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.

Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 8.

PASSAGGIO DI MANSIONI

L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria.

All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione individuale di fatto percepita e il minimo di paga e contingenza della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

In caso di temporaneo passaggio a mansioni di categoria inferiore, all'operaio saranno mantenuti tutti i diritti inerenti alla categoria a cui egli appartiene.

Qualora il passaggio a mansioni di categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avrà diritto di richiedere la risoluzione del rapporto con il trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento non per motivi disciplinari, compreso il preavviso. In tale ipotesi il computo della indennità di anzianità e di preavviso sarà effettuato sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore nella categoria superiore

Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Chiarimento a verbale.

Fermo restando che le indennità di cui all'art. 24 (lavori pesanti, disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall'art. 54 (inscindibilità delle disposizioni del contratto — condizioni di miglior favore).

Art. 9.

PASSAGGIO ALLA CATEGORIA SPECIALE O INTERMEDIA O A QUELLA IMPIEGATIZIA

Per il caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale o intermedia o a quella impiegatizia, si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro rispettivamente relativo alle predette categorie di lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento e dell'amianto-cemento la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 10.

MANSIONI PROMISCUE

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 12.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi; salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella dell'operaio di produzione avente uguale base salariale, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga ridotta del 35 per cento.

La contingenza si intenderà, a norma dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946, frazionabile ad ora in relazione ai predetti orari di 10 o 12 ore. Peraltro agli operai che lavorino con orari giornalieri compresi tra le otto e le dieci ore o tra le otto e le dodici, rispettivamente nei due casi di cui al secondo comma, la contingenza sarà corrisposta in ragione dell'intero ammontare giornaliero.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il lavoro prestato in eccedenza a 10 ore giornaliere od a 12 ore giornaliere, se si tratta di operai con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, sarà retribuito con la maggiorazione di straordinario.

Art. 13.

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

L'entrata nello stabilimento degli operai sarà regolata come segue:

a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sarà aperto il cancello;

b) il secondo segnale sarà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;

c) il terzo segnale sarà dato all'ora fissata per lo inizio del lavoro; a questo segnale ogni operaio deve iniziare il lavoro.

La tolleranza sull'entrata sarà di cinque minuti, con un massimo di 15 minuti settimanali.

La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.

Nelle miniere la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all'operaio di presentarsi all'ora d'inizio del lavoro in altro luogo.

Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonchè dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 15.

INTERRUZIONE DI LAVORO

In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque, dopo averlo iniziato, dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 60 minuti o definitivamente, avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla integrazione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla concorrenza di 1/4 dell'orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.

Qualora invece l'operaio venga trattenuto a disposizione dell'azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.

Art. 16.

RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione dello stabilimento, prima di effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni di lavoro.

In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, è lasciata facoltà all'operaio di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo.

All'operaio che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, competerà l'intero trattamento, compreso quello relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

Art. 17.

RICUPERI

E' ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonchè di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

Art. 18.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 14 del presente contratto;

b) le seguenti festività previste dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260:

— le quattro festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre);

— le seguenti tredici festività:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedì successivo alla Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione della B.M.V (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre):
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita (esclusa la domenica) sarà concordato tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto *b*) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 19.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Entro i limiti consentiti dalla legge, l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Non è riconosciuto nè compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 11 (orario di lavoro).

E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 18 (giorni festivi) salvo quanto previsto per la domenica nel terz'ultimo comma del presente articolo.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione sono stabilite come segue:

— *lavoro straordinario*: 23%;
— lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30%;
— lavoro straordinario notturno: 35%;
— lavoro in giorni festivi: 40%;
— lavoro straordinario festivo: 50%;
— lavoro straordinario festivo notturno: 50%;
— lavoro festivo ordinario notturno: 40%.

Le suddette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi).

Qualora l'operaio dovesse essere richiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiorata del 20%, semprechè l'azienda gli abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato per tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la percentuale di cui al precedente comma.

All'operaio che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione a regime normale, se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22) e di quattro ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

Art. 20.

LAVORI A TURNI

La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.

Gli operai dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 19. Agli operai che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione una maggiorazione del

9,50% per le ore lavorate di notte;

2,50% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia nel caso di due turni).

Queste percentuali assorbono, fino alla concorrenza, ogni altro trattamento che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni.

Le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'articolo 23 (cottimi).

Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dargli il cambio. In tal caso, la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.

I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

Qualora l'operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata del 12%, conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata del 17%.

In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare all'operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sarà retribuito con la maggiorazione di festivo prevista dall'art. 19 (lavoro straordinario, festivo o notturno).

Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno come sopra assegnatogli in sostituzione del riposo compensativo, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, escluse le percentuali di cui al quart'ultimo comma; conservando però le maggiorazioni come sopra stabilite per il lavoro a turni, qualora egli venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati.

Art. 21.

DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti definizioni:

1) Minimi di paga oraria: minimi di paga previsti dalla tabella di cui all'art. 22 del presente contratto.

2) Paga individuale di fatto: paga attribuita *ad personam* ad ogni singolo operaio (minimi contrattuali più i cosidetti superminimi).

3) Retribuzione: si intende costituita dai seguenti elementi:

a) paga individuale di fatto;

b) percentuale minima contrattuale di cottimo o utile medio di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli del presente contratto;

c) contingenza ed eventuale terzo elemento ove esista.

Art. 22.

MINIMI DI PAGA ORARIA E INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO

Le industrie esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso sono incasellate nel gruppo merceologico A.

I minimi di paga oraria sono stabiliti nelle seguenti misure:

Minimi di paga oraria per gli uomini

ZONE	OPERAIO SPECIALIZZATO			OPERAIO QUALIFICATO				MANOVALE SPECIALIZZATO				MANOVALE COMUNE			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA O:															
Milano	208,75	203 —	179,70	187,45	181,95	159,85	132,15	177,45	165,65	130,70	102,95	166,45	155,50	122,95	85,40
Torino	204,20	198,50	175,70	183,35	178 —	156,30	129,30	173,60	162,05	127,85	100,60	162,80	152,10	120,20	83,55
Genova	202,85	196,70	174,10	181,75	176,40	154,90	128,20	172 —	160,55	126,70	99,75	161,40	150,75	119,05	82,85
ZONA I:															
Como, Firenze, Roma	201,45	195,80	178,40	180,85	175,60	154,20	127,55	171,30	159,90	120,10	99,30	160,60	150,05	118,55	82,40
situazione extra: Varese	203,65	198 —	175,20	182,85	177,50	155,95	128,05	173,15	161,65	127,50	100,40	162,45	151,70	119,85	83,35
ZONA II:															
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	194,10	188,70	167,05	174,25	169,20	148,00	122,95	165 —	154 —	121,60	95,65	154,80	144,60	114,20	79,45
situazioni extra: Crema	206,70	200,90	177,80	185,60	180,20	158,80	130,90	175,75	164 —	129,45	101,85	164,85	153,95	121,70	84,60
Sondrio	200,20	194,65	172,25	179,80	174,55	153,30	126,75	170,25	158,90	125,35	98,65	159,65	149,10	117,75	81,90
Trieste	195,60	190,10	168,30	175,65	170,50	149,80	123,85	166,30	155,20	122,40	96,35	155,95	145,65	115,15	80,05
Verbania	197,50	192 —	169,95	177,80	172,15	151,15	125,10	167,85	156,75	123,70	97,30	157,45	147,05	116,25	80,80
ZONA III:															
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	190,50	185,15	168,90	171 —	166 —	145,75	120,60	161,90	151,10	119,20	93,85	151,90	141,90	112,05	77,95
situazione extra: Biella	203,70	198,05	175,80	182,95	177,55	155,95	129 —	173,20	161,70	127,55	100,40	162,50	151,75	119,90	83,35
ZONA IV:															
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	187,65	182,50	161,50	168,20	163,30	143,40	118,65	159,10	148,50	117,15	92,25	148,95	139,10	109,90	76,50
ZONA V:															
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	183,65	178,50	158 —	163,95	159,15	139,80	115,55	154,75	144,85	118,95	89,75	144,60	135,05	106,75	74,15
ZONA VI:															
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	181,80	176,70	156,45	162,30	157,55	138,40	114,40	153,20	142,95	112,75	88,80	143,15	133,70	105,60	73,40
ZONA VII:															
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	177,60	172,65	152,80	158,55	153,90	135,20	111,80	149,60	139,60	110,15	86,70	139,25	130,15	102,90	71,50
ZONA VIII:															
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	173,95	169,10	149,70	155,30	150,65	132,35	109,45	146,40	136,05	107,70	84,85	136,40	127,40	100,65	70 —
situazione extra: Valdarno	179,95	174,95	154,85	160,60	155,85	136,90	113,25	151,55	141,45	111,65	87,90	141,10	131,85	104,10	72,40
ZONA IX:															
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	167,70	162,95	144,25	148,20	143,80	126,35	104,55	139,65	130,80	102,80	80,95	129,95	121,45	95,90	66,70
situazione extra: Ascoli Piceno	169 —	164,20	145,40	149,25	144,90	127,30	105,30	140,65	131,30	103,65	81,55	130,95	122,30	96,70	67,25
ZONA X:															
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	162,15	157,60	139,50	143,45	139,20	122,30	101,20	134,70	125,70	99,15	78,10	124,75	116,50	92,05	64 —
ZONA XI:															
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	156,45	152,10	134,65	138,40	134,30	118,05	97,55	129,95	121,30	95,75	75,35	120,35	112,40	88,85	61,75
ZONA XII:															
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	148,10	144 —	127,45	131 —	127,15	111,70	92,40	123,05	114,85	90,55	71,35	113,90	106,40	84 —	58,50

Minimi di paga oraria per le donne

ZONE	1ª CATEGORIA				2ª CATEGORIA				3ª CATEGORIA			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:												
Milano	157,50	131,90	124,15	109,85	149 —	124,90	110,70	96,25	139,85	117,65	105,10	84,05
Torino	154 —	128,95	121,55	107,45	145,70	122,10	108,30	94,10	136,80	115,15	102,70	82,25
Genova	152,65	127,75	120,40	106,55	144,45	121 —	107,35	93,30	135,55	114,10	101,85	81,55
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	152 —	127,25	119,85	106 —	143,80	120,50	106,85	92,90	134,95	113,65	101,45	81,15
situazione extra: Varese	153,65	128,60	121,20	107,20	145,40	121,85	108,05	93,85	136,45	114,85	102,50	82,10
ZONA II:												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	146,45	122,60	115,45	102,20	138,55	116,10	103 —	89,50	130 —	109,45	97,70	78,20
situazioni extra: Crema	155,95	130,55	123,05	108,80	147,55	123,70	109,65	95,30	138,50	116,60	104 —	83,30
Sondrio	151,05	126,45	119,10	105,85	142,90	119,75	106,20	92,30	134,10	112,95	100,75	80,60
Trieste	147,55	123,55	116,35	103 —	139,65	117 —	103,75	90,20	131 —	110,30	98,40	78,80
Verbania	149 —	124,75	117,45	103,95	140,95	118,15	104,75	91,05	132,30	111,35	99,35	79,60
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	143,65	120,35	113,30	100,25	135,90	113,90	100,95	87,85	127,55	107,40	95,85	76,70
situazione extra: Biella	153,65	128,70	121,20	107,25	145,45	121,85	108,10	93,90	136,50	114,90	102,50	82,10
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	141,30	118,30	111,50	98,60	133,55	111,90	99,20	86,25	125,15	105,80	93,95	75,25
ZONA V:												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	137,70	115,30	108,65	96,05	129,90	108,85	96,55	83,85	121,45	102,25	91,25	73,05
ZONA VI:												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	136,35	114,15	107,50	95,15	128,55	107,70	95,55	83,10	120,20	101,25	90,30	72,30
ZONA VII:												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	133,25	111,55	105,10	92,95	125,50	105,20	93,30	81,05	117,05	98,50	87,95	70,35
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	130,45	109,15	102,90	91 —	122,95	103 —	91,30	79,35	114,65	96,45	86,05	68,90
situazione extra: Valdarno	134,95	113 —	106,40	94,10	127,25	106,65	94,60	82,20	118,55	99,75	89,05	71,25
ZONA IX:												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	124,45	104,15	98,20	86,85	117,25	98,25	87,05	75,70	109,15	91,85	82 —	65,65
situazione extra: Ascoli Piceno	125,45	105,05	98,95	87,50	118,15	99 —	87,85	76,30	110,05	92,55	82,60	66,20
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	120,50	100,85	95,05	84,10	113,10	94,80	84 —	73,10	104,80	88,20	78,75	63,05
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	116,30	97,35	91,70	81,15	109,10	91,50	81,05	70,45	101,10	85,10	75,90	60,80
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	110,10	92,20	86,80	76,80	103,35	86,60	76,75	66,70	95,65	80,50	71,90	57,60

Art. 23.

COTTIMI

Nel caso che l'azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacità e operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 10% oltre i minimi di paga oraria contrattuali.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto nel precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino al raggiungimento di detto minimo.

Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sarà fatta dall'azienda, agli operai che vi hanno lavorato, in misura proporzionale ai rispettivi minimi di paga base ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Le tariffe di cottimo non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in ogni caso non potrà superare un mese. Durante il periodo di assestamento, l'operaio sarà retribuito con le tariffe in corso di assestamento, restando comunque ferma la disposizione di cui al terzo capoverso del presente articolo.

Superato tale periodo, le tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro: in tal caso si procederà alla determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento più sopra previsto.

Trascorso tale periodo di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.

Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo.

I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo, da valutarsi di comune accordo in sede aziendale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall'art. 48 (indennità di anzianità in caso di licenziamento e di dimissioni) del presente contratto di lavoro.

L'azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.

Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.

Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.

Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 24.

LAVORI PESANTI E DISAGIATI

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue:

Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:

a) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri 14 %

b) pulizia e riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 14 %

c) recupero materiale all'interno di silos o tramoggie 26 %

d) riparazione all'interno dei forni in condizioni di elevata temperatura 22 %

e) riparazioni all'interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso 10 %

f) addetti all'insaccamento 8 %

l'indennità spetta:

agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchine insaccatrici o all'insaccaggio a mano in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se però la polverosità non è superiore a quella normale dello stabilimento, l'indennità compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore;

g) lavori eseguiti su ciminiere, su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio 8 %

h) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di mulini cotto, crudo e carbone 6 %

i) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 5 %

l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso 5%

m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all'esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 8 %

n) trasporto klinker, in uscita dai forni in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 6 %

o) addetti alla manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosità 6 %

p) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava 10 %

q) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 8 %

r) addetti alla manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma precedente 8 %

s) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l'alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell'amianto nel disintegratore stesso 6 %

t) lavori in miniera:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del 12 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 6% del minimo di paga oraria, verrà fissata dalle Associazioni locali, con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 6% al 12 % massimo;

u) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento 5 %

v) addetti alla manovra delle tagliatrici per ricupero o riduzione di materiale, limitatamente ai casi in cui la tagliatrice determini notevole polverosità 6 %

x) addetti alla pulitura, con pistola ad aria compressa, di motori da 10 CV e oltre 5 %

z) addetti allo scarico (cavata) da forni verticali 6 %

Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.

Chiarimento a verbale.

Si precisa che l'indennità del 10% prevista dal comma *p*) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.

Chiarimento a verbale.

Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 25.

CONTEGGIO DELLA PAGA

La paga sarà effettuata secondo le consuetudini aziendali settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, mediante busta od altri stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che la gravano.

Nel caso in cui la paga sia effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dei singoli lavoratori, secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti acconti pari a circa il 90% della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la precedente liquidazione della paga.

Per i cottimisti l'acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.

La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta.

Le aziende esamineranno la possibilità di rendere il sistema di paga il più sollecito possibile.

Nel caso in cui la paga si faccia in località diversa dallo stabilimento o cava, ove la Direzione non provveda ad effettuarla sul luogo di lavoro, si concederà all'operaio di poter raggiungere il luogo in cui si effettua la distribuzione della paga al momento stabilito per la cessazione del lavoro, considerandosi compreso nell'orario il tempo impiegato per portarvisi.

La paga dovrà essere materialmente liquidata ai singoli operai al più presto e comunque non oltre 9 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Tale termine potrà essere portato a 10 giorni nel caso in cui il nono giorno coincida con una festività.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinchè il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze.

Le differenze segnalate dopo tale periodo di 5 giorni, saranno regolate con la paga del periodo successivo.

Art. 26.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura di 200 ore di retribuzione, come previsto dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, o da quelli eventualmente da stipularsi tra le Confederazioni.

Per i cottimisti si farà riferimento, ai sensi del suddetto accordo interconfederale, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia, fermo restando che dall'azienda sarà dedotto quanto a titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli Istituti previdenziali (INAM-INAIL).

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concesse tante frazioni di dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, e ciò a termini del citato accordo interconfederale. Agli effetti di cui sopra le frazioni di mese comunque non inferiori a giorni 15 verranno computate come mese intero.

Art. 27

PREMIO DI ANZIANITÀ

All'operaio che abbia compiuto presso la stessa azienda i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.

Tale premio sarà corrisposto in tre quote e cioè una al compimento del 12° anno di anzianità di servizio, l'altra al compimento del 19° anno di anzianità di servizio e la terza sarà corrisposta al compimento del 25° anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari a 100 ore della retribuzione percepita all'atto della maturazione del diritto alla quota del premio per il primo e secondo scaglione, e di 125 ore per il terzo scaglione.

Agli effetti della liquidazione delle quote del premio sarà computata anche l'indennità speciale.

Il predetto premio assorbe ogni altra provvidenza similare già in atto, compreso il premio « fedeli miniera ».

Per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di maturazione del diritto al premio, sempre che abbiano lavorato a cottimo per un periodo complessivo di 5 anni dei quali almeno due continuativi immediatamente prima della maturazione del primo scaglione (12° anno) ed uno immediatamente prima rispettivamente del secondo e terzo scaglione (19° e 25° anno). In difetto della condizione anzidetta, sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23.

Agli effetti della maturazione del diritto al premio di anzianità nei casi in cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro seguita da riassunzione nella stessa azienda, verrà computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, anteriormente alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè detta risoluzione non sia stata causata da motivi disciplinari o da dimissioni del lavoratore e purchè il periodo di interruzione non abbia avuto durata superiore ad un anno, ferma comunque la non computabilità del periodo di interruzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di chiamata o richiamo alle armi, verrà computato ai fini della maturazione del premio il periodo di tempo antecedente alla chiamata, nonchè il periodo trascorso alle armi, semprechè il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile al termine del servizio militare.

Norma transitoria.

Ai lavoratori in servizio che alla data di entrata in vigore del presente contratto avessero già usufruito del premio relativo ai 30 anni di servizio in ragione di 100 ore, previsto dal precedente contratto, verrà corrisposto, entro il 30 settembre 1960 un premio straordinario di 25 ore di retribuzione.

Art. 28.

INTERRUZIONE DI ANZIANITÀ

Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio — nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto — nonchè le assenze giustificate, non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.

Art. 29.

TRASFERTE

All'operaio in servizio comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, nel limite massimo di un percorso di km 7 su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione a regime normale anche per le ore impiegate nel percorso.

Per i cottimisti sarà anche computata la percentuale minima di cottimo.

Qualora la detta distanza superi i km 7, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento a regime normale delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, si corrisponderà il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonchè una indennità di 300 lire in caso di pernottamento e di lire 100 in caso contrario.

All'operaio inviato in trasferta l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.

L'operaio in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

Nel caso di sospensione del lavoro che si verifichi nello stabilimento ove l'operaio è in trasferta, l'azienda gli corrisponderà di differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa Integrazione Guadagni e la normale retribuzione.

La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta all'operaio con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza.

Accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo al licenziamento.

Art. 30.

TRASFERIMENTI

All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa località, e sempreché tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonchè per le masserizie.

Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, l'indennità giornaliera di L. 500 nel caso che il viaggio comporti pernottamento e di 200 in caso contrario.

Oltre a quanto sopra previsto, gli verrà corrisposta, se non capo-famiglia, una indennità di trasferimento commisurata a 80 ore della retribuzione che andrà a percepire nella nuova residenza. Se capo-famiglia, detta indennità sarà commisurata a 240 ore di retribuzione. Tale indennità di trasferimento sarà ridotta ad ore 40 per gli operai non capi-famiglia e ad ore 80 per i capi-famiglia, qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione.

Per i cottimisti sarà anche computata la percentuale minima di cottimo.

L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.

L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto.

Qualora peraltro ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi motivi dell'operaio o dei suoi familiari, l'azienda, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i dodici mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia e trasporto di masserizie, sempre che il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 31.

ENTRATA E USCITA DALLO STABILIMENTO

L'entrata e l'uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.

Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato.

Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.

Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.

Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 32.

PERMESSI

Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro allorchè il permesso superi i 15 minuti.

Art. 33.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro le 48 ore successive al momento dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia, la azienda ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia.

L'operaio turnista, date le esigenze tecniche della organizzazione dello stabilimento, in caso d'impedimento a presentarsi in servizio, dovrà avvertire l'azienda entro le 24 ore, salvo giustificare i motivi dello impedimento entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 34.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.

Gli operai hanno pertanto diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi retribuito ai sensi dell'art. 1 del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sarà corrisposto dalla ditta all'inizio del periodo di congedo per conto dell'INPS.

Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa devolverà, a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 20 ore lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto.

Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate e sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.

Art. 35.

FERIE

L'operaio che abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di

ferie annuali con decorrenza della retribuzione nella seguente misura:

— per anzianità di 1 anno fino a 3 anni compiuti: 12 giorni lavorativi (ore 96);

— per anzianità da oltre 3 anni e fino a 10 anni compiuti: 14 giorni lavorativi (ore 112);

— per anzianità da oltre 10 anni e fino a 19 anni compiuti: 16 giorni lavorativi (ore 128);

— per anzianità oltre 19 anni: 18 giorni lavorativi (ore 144).

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione all'anzianità dei singoli operai, si fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie.

Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la facoltà dell'azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta dell'operaio.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie gli operai nel periodo di tempo compreso fra il 1° giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, per scaglioni o individualmente, tenuto conto del desiderio dell'operaio.

Compatibilmente con esigenze della produzione, le aziende terranno conto dei desideri degli operai intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato.

Agli operai che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso la azienda. Qualora l'azienda non abbia consentito all'operaio di nuova assunzione il godimento della frazione di ferie relativa ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso la azienda al momento del godimento delle ferie.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere avrà diritto al pagamento delle stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

A richiesta dell'operaio il pagamento delle ferie potrà essere anticipato all'inizio di esse.

Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per tutto quanto non compreso nel presente articolo, valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.

Art. 36.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303.

All'operaio ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 3 del citato Decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.

Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.

Art. 37.

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In caso di malattia od infortunio, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi senza interruzione dell'anzianità.

Trascorso tale periodo, l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro liquidando all'operaio le indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 46 (licenziamento per mancanze).

Per il trattamento di malattia od infortunio, valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 38.

INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.

Durante la degenza dovuta a causa di infortunio, lo operaio avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 37 (trattamento di malattia ed infortunio).

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'operaio conserverà la anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente, saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Chiarimento a verbale.

Le assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, non interromperanno l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 39.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per quanto riguarda la gravidanza e il puerperio, vigono le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 40.

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengono chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali nelle Organizzazioni nazionali operaie del settore, oppure la carica di sindaco nelle Amministrazioni comunali, verrà accordata una aspettativa per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 2 anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a nessun effetto contrattuale.

L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta della Organizzazione sindacale interessata.

E' fatto obbligo agli operai cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato la aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni dell'operaio.

L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa non potrà chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.

Art. 41.

PREVIDENZE SOCIALI

L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonchè a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 42.

IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni, si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38, 40 delle norme generali per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 43.

PRONTO SOCCORSO

Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.

In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, l'operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.

Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all'occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 44.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:

a) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto;

b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;

c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'articolo 46 (licenziamento per mancanze).

I proventi delle multe saranno versati all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia. Qualora esistano presso la azienda istituzioni di carattere assistenziale per i lavoratori, i proventi delle multe saranno versati a dette istituzioni.

Art. 45.

MULTE E SOSPENSIONI

Le multe saranno inflitte all'operaio che:

1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;

3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;

4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;

5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;

6) sia trovato addormentato;

7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;

8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;

10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.

Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità, nei seguenti casi:

1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;

2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;

4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;

5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;;

6) trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotti o di materiali di proprietà dell'azienda;

7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi:

8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;

9) assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l'operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 47.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'articolo 46 (licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;

11 giornate lavorative (ore 88) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10;

13 giornate lavorative (ore 104) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15;

16 giornate lavorative (ore 128) in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 15 anni.

A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, semprechè abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa.

In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi).

Art. 48.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 46 (licenziamento per mancanze) sarà corrisposta all'operaio una indennità di licenziamento nella misura seguente:

6 giorni (ore 48) di retribuzione per ogni anno, per i primi 3 anni di anzianità;

9 giorni (ore 72) di retribuzione per gli anni oltre il 3° sino al 10° incluso;

13 giorni (ore 104) di retribuzione per gli anni oltre il 10° sino al 15° incluso;

16 giorni (ore 128) di retribuzione per gli anni oltre il 15°.

Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Le maggiori indennità di cui sopra non verranno corrisposte per l'anzianità già maturata al 31 dicembre 1946.

Per detta anzianità, l'indennità di licenziamento sarà corrisposta nella misura seguente:

6 giorni (ore 48) di retribuzione per ogni anno, per gli anni dal 1° al 10° incluso;

7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno, per gli anni oltre il 10° sino al 15° incluso;

8 giorni (ore 64) di retribuzione per ogni anno, per gli anni oltre il 15°.

All'operaio dimissionario saranno corrisposte le percentuali sotto indicate dell'indennità:

50% per anzianità di servizio sino a 5 anni compiuti;

75% per anzianità di servizio oltre il 5° sino al 15° anno incluso;

100% per anzianità di servizio oltre il 15° anno.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 55° anno di età se uomo e del 50° se donna, o per malattia od infortunio, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Nel computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità si terrà conto della gratifica natalizia.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, semprechè abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti alla risoluzione stessa.

In difetto di tale condizione la liquidazione sarà effettuata computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi).

Art. 49.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

In caso di morte, non dovuta ad infortunio, dell'operaio che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.

Art. 50.

TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA

Il trapasso e trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per sè il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.

In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 51.

CERTIFICATO DI LAVORO

Ferme restando le annotazioni sul libretto di lavoro prescritte dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascerà all'operaio, all'atto dell'abbandono del servizio, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda e le mansioni disimpegnate.

Art. 52.

CONSERVAZIONI UTENSILI

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.

In caso di licenziamento, deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporaneamente.

L'operaio risponderà — e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze — delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, semprechè l'operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.

In caso di dissenso sulla responsabilità e valutazione del danno, la questione sarà sottoposta ad arbitrato.

Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera provvederanno, con accordi integrativi del presente contratto nazionale, a stabilire un adeguato compenso per il deterioramento degli utensili di proprietà degli operai nel caso in cui questi siano autorizzati ad usarli.

Art. 53.

VISITE D'INVENTARIO

Nessun operaio potrà rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario che, per ordine della ditta, venisse fatta agli oggetti affidati e neppure ad eventuali visite personali anche all'uscita dallo stabilimento.

Art. 54.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 55.

MENSA

L'indennità sostitutiva della mensa è fissata nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza.

Negli stabilimenti ove sia istituita la mensa, il concorso degli operai alla spesa della stessa non dovrà essere superiore ad un sesto dell'indennità sostitutiva di cui sopra.

L'indennità sostitutiva non compete quando, esistendo la mensa, l'operaio non partecipi alla medesima per cause non dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute.

Per quanto concerne l'istituzione di refettori e cucine si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Chiarimento a verbale.

In relazione a quanto stabilito dal precedente contratto di lavoro, l'indennità sostitutiva della mensa si intende riferita agli stabilimenti con più di 100 operai. Sarà peraltro continuata la corresponsione dell'indennità anche in quegli stabilimenti con meno di 100 operai nei quali l'indennità è già di fatto corrisposta all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 56.

COMMSSIONI INTERNE

Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 57.

NON COLLABORAZIONE

Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi fra le rispettive Confederazioni in materia di « non collaborazione » riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 58.

ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie el presente contratto, dovessero con altre Associazioni i datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni eno onerose di quelle previste dal presente contratto, ali condizioni dopo che siano accertate nella loro sfera applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazio- e Generale dell'Industria Italiana.

Art. 59.

ACCORDI INTERCONFEDERALI

Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 60.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 61.

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° luglio 1960 e durerà fino al 30 aprile 1963.

Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno, se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1960 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO

Addì 21 giugno 1960

tra

l'Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell'Amianto-cemento, della Calce e del gesso rappresentata dal suo Presidente dott. *Arnaldo Aonzo*, assistito dal Segretario avv. *Paolo Armani* e dal dottor *Gaetano Mancini*, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.: sig. *Ermanno De Michelis*, avv. *Alberto Federici*, sig. *Adolfo Grazzini*, dott. *Cesare Mastalli*, sig. *Giuseppe Pedrazzi*, dott. *Bruno Rossi*, ing. *Armando Simoncini* e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria Italiana in persona del dott. *Torquato Bardoscia;*

l'Associazione Sindacale (Intersind) rappresentata dal suo Direttore Generale avv. *Alberto Boyer* assistito dal dott. *Uberto Allegri* e dal dott. *Giuseppe Marchesano* e con la partecipazione dei sigg.: avv. *Claudio Calabria*, comm. *Francesco Crisi* e dott. *Marcello Leonetti*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA) rappresentata dal Segretario generale sig. *Stelvio Ravizza* e dai Segretari Nazionali sigg.: *Alfredo Messere* e *Luigi Sbarra*, e con la partecipazione dei sigg.: *Gennaro Affinito, Osvaldo Angeletti, Angelo Beltrami, Lorenzo Boccuzzi, Vezio Cresci, Maurizio Epiri, Luigi Fagiolo, Giuseppe Fassone, Almondo Ferrini, Gino Franchini, Filippo Gabola, Giovanni Gurzillo, Vincenzo Lettera, Mario Longo, Francesco Maisano, Severino Mancinelli, Giovanni Montesi, Giovanni Oggero, Aldo Pierpaoli, Angelo Pintossi, Guido Polverelli, Elia Rosatelli, Maria Santorelli, Francesco Scuotto, Giorgio Tinti, Domenico Vidò, Pietro Veglio, Ugo Zanzottera* e dei sigg.: *Bruno Degrassi* e *Nicola Illuminato* del Sindacato Edili di Trieste, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) nelle persone del dott. *Paolo Cavezzali* Segretario Confederale e sig. *Luigi Anniballi*

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia e industrie Affini (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale dott. *Elio Capodaglio*, dal Segretario Generale Aggiunto sig. *Arvedo Forni* e dai Segretari sigg. *Carlo Cerri, Giorgio Guerri, Franco Lucini* e *Antonio Muscas*, e il Sindacato Italiano Lavoratori Cementieri aderente alla (FILLEA) rappresentato dai sigg.: *Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruno Malatesta, Otello Mannini, Ferdinando Calzari, Giuseppe Bellia, Andrea Pucci, Domenico Baldari, Giuseppe Balzaretti, Francesco Patrucco;* assistiti dai sigg.: *Allegro, Apicella, Ciliano, Colombaretti, Colombi, Compalati, Crosio, De Michelis, Di Gennaro, Donati, Fenoglio, Filippi, Fioravanti, Fontana, Galafate, La Gamba, La Vecchia, Levato, Lo Preiato, Luisi Florio, Magnelli, Manelli, Montariello, Papi, Paneggio, Proppi, Romeo, Rossi, Vavassori, Vernaca, Zonca* con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) nelle persone dei Segretari on.li *Vittorio Foa* e *Luciano Romagnoli*

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (FeNEAL) rappresentata dal Segretario coordinatore *Giuseppe Bacci* e dai membri della Segreteria Nazionale *Lugiano Rufino, Natale Petiti, Antonio Sarli* e *Armando Gnani*, con la partecipazione dei sigg.: *Carlo Civiero, Raldo Deodato, Salvatore Fezzina* e *Giovanni Mucciarelli* e con l'assistenza dell'UIL nelle persone dei Segretari Confederali *Italo Viglianesi, Raffaele Vanni* e dell'addetto al Servizio Sindacale *Tullio Repetto*.

Addì 21 giugno 1960

tra

l'Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell'Amianto-cemento, della calce e del gesso rappresentata dal suo Presidente dott. *Arnaldo Aonzo*, assistito dal Segretario avv. *Paolo Armani* e dal dottor *Gaetano Mancini*, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.: sig. *Ermanno De Michelis*, avv. *Alberto Federici*, sig. *Adolfo Grazzini*, dott. *Cesare Mastalli*, sig. *Giuseppe Pedrazzi*, dott. *Bruno Rossi*, ing. *Armando Simoncini* e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria Italiana in persona del dott. *Torquato Bardoscia;*

l'Associazione Sindacale (Intersind) rappresentata dal suo Direttore Generale avv. *Alberto Boyer* assistito dal dott. *Uberto Allegri* e dal dott. *Giuseppe Marchesano* e con la partecipazione dei sigg.: avv. *Claudio Calabria*, comm. *Francesco Crisi* e dott. *Marcello Leonetti*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (CISNAL) reppresentata dal suo Segretario Nazionale sig. *Carlo Fausto Angelini* assistito dai sigg.: *Giovanni Cigliano, Federico Gimignani, Agostino Patitucci;*

con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL) rappresentata dal Segretario Confederale *Verledo Guidi* Dirigente il Servizio sindacale.

Il presente accordo è stato raggiunto nello spirito di favorire l'incremento della produzione nell'industria del cemento e dell'amianto-cemento e nell'intesa di conseguire il migliore rendimento delle maestranze ai fini di cui sopra. Esso riguarda esclusivamente gli operai lavoranti negli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 1

Agli operai di cui innanzi è fatto cenno, verrà corrisposta una indennità speciale mensile nella misura sottoindicata — uguale per tutte le zone — per le ore comprese tra le 180 e le 200 mensili:

	Lire
Operaio specializzato	7.000
Operaio qualificato	6.300
Manovale specializzato	6.000
Manovale comune	5.700

Qualora le ore lavorate nel mese siano inferiori a 180, l'importo mensile dell'indennità sarà diminuito di 1/180 per ogni ora lavorata in meno delle 180. Se le ore lavorate siano superiori alle 200 l'importo mensile dell'indennità sarà aumentato di 1/200 per ogni ora lavorata oltre le 200.

Per le donne, la misura della indennità speciale di cui sopra sarà ridotta del 20%.

Per i minori e gli apprendisti, la misura dell'indennità sarà ridotta secondo le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946 per i minimi di paga base.

Il pagamento dell'indennità sarà effettuato mensilmente.

Art. 2.

Nell'eventualità di un prevedibile incremento della produzione nazionale del cemento negli anni 1960 e 1961, indipendentemente peraltro dall'entità dell'incremento stesso, l'indennità di cui all'art. 1 sarà corrisposta nelle seguenti misure:

— nel periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962:

	Lire
Operaio specializzato	8.000
Operaio qualificato	7.200
Manovale specializzato	6.850
Manovale comune	6.510

— nel periodo dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963:

	Lire
Operaio specializzato	9.000
Operaio qualificato	8.100
Manovale specializzato	7.700
Manovale comune	7.320

Art. 3.

Con il trattamento economico di cui al presente accordo, da parte dei lavoratori si prende impegno di non avanzare nè in sede di categoria, nè in sede aziendale, fino alla scadenza del presente accordo, richieste di premi di produzione o simili.

Sarà naturalmente data applicazione a quelle disposizioni di carattere generale che fossero previste da eventuali accordi interconfederali e da norme di legge.

Art. 4.

L'indennità speciale di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo non si cumula e si intende assorbire, fino a concorrenza, tutte le concessioni che a titolo di premio di produzione, fisso o variabile, o sotto altra forma di incentivo siano già in atto o fossero in avvenire introdotte presso singole aziende o gruppi di aziende.

Art. 5.

L'indennità di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo sarà ridotta di un terzo per gli operai di stabilimenti con forni verticali.

Art. 6.

Nel caso di particolari situazioni di disagio che dovessero verificarsi in alcuni stabilimenti, resta convenuto che le situazioni stesse verranno esaminate, su richiesta delle aziende, dalle Associazioni sindacali locali al fine di portare adeguati temperamenti nella corresponsione dell'indennità speciale.

In caso di mancato accordo la vertenza sarà devoluta alle competenti Associazioni nazionali.

Art. 7

Agli operai lavoranti a cottimo non compete l'indennità di cui al presente accordo.

Resta peraltro convenuto che al cottimista di normale capacità e laboriosità verrà garantito un guadagno minimo orario non inferiore all'ammontare della paga base più l'indennità di cui sopra aumentati del 10%.

Resta chiarito che le tariffe di cottimo in atto non dovranno essere variate se già garantiscono all'operaio di normale capacità e laboriosità un utile del 10% oltre la paga base e l'indennità speciale.

Art. 8.

L'indennità di cui al presente accordo verrà computata ai soli fini del calcolo della indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di anzianità, della gratifica natalizia e ai fini del premio di anzianità.

Inoltre verrà computata come in appresso ai fini delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali.

Ciò premesso, le ore relative alle festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. 18 del contratto nazionale di lavoro, e alle ferie di cui all'art. 35 di detto contratto, verranno considerate ore di presenza al lavoro e come tali computate e retribuite secondo quanto disposto all'art. 1 del presente accordo.

Art. 9.

Il presente accordo, che sostituisce ed assorbe il trattamento di cui al precedente accordo 30 luglio 1958 relativo all'indennità speciale, decorre dal 1° luglio 1960 e avrà durata fino al 30 giugno 1963.

Chiarimento a verbale.

Per gli operai addetti all'interno delle miniere nella zona di Monferrato si fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente accordo, all'accordo 27 maggio 1950 tra l'Unione Industriali di Alessandria e le locali Organizzazioni dei lavoratori cementieri, che precisa anche a quali aziende l'accordo stesso è applicabile (v. allegato *A*).

ALLEGATO *A*

ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1950 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DEL CEMENTO NELLA ZONA DEL MONFERRATO

Il giorno 27 maggio 1950, nella sede dell'Unione Industriale di Alessandria,

tra

l'UNIONE DI ALESSANDRIA, assistita da una rappresentanza degli industriali cementieri, d'intesa con l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE per le ditte F.lli Buzzi di Trino e Cementi « Victoria » di Trino

e

il SINDACATO PROVINCIALE (F.I.L.E.A.) d'intesa con quello di Vercelli, il libero SINDACATO CEMENTIERI d'intesa con quello di Vercelli, il SINDACATO CEMENTIERI aderente alla (FIL) d'intesa con quello di Vercelli, nello spirito di favorire l'incremento della produzione dell'industria del cemento del Monferrato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

OPERAI INTERNI DI MINIERA

Il minimo di produzione per ciascuna miniera, di cui al disdettato accordo 20 agosto 1948, concordato aziendalmente fra Commissione Interna e Direzione, ragguagliato allo stesso numero di operai e di ore lavorate, ed a parità di condizioni dei lavori, si intende aumentato dal 10 al 12%.

Qualora per cause non dipendenti dal lavoratore, una aliquota di operai venisse trasferita dalla o alla produzione, il minimo verrà ragguagliato al nuovo numero di operai addetti alla produzione.

Ferma restando la produzione minima di cui sopra, agli operai addetti all'interno delle miniere verranno corrisposti i seguenti compensi:

a) indennità speciale di cui all'accordo fra le Associazioni Nazionali di categoria, regolata dalle norme per essa previste dall'accordo stesso al quale si fa riferimento, e che per la zona del Monferrato corrisponde mensilmente a:

L. 2.445 per l'operaio specializzato;
L. 2.205 per l'operaio qualificato;
L. 2.080 per il manovale specializzato;

per un orario di lavoro compreso fra le 160 e le 200 ore mensili;

b) integrazione di:

L. 1.845 mensili per l'operaio specializzato;
L. 2.052 mensili per l'operaio qualificato;
L. 2.160 mensili per il manovale specializzato;

tale integrazione si intende ragguagliata ad un orario mensile di 180 ore di lavoro.

Il prospetto derivante dall'applicazione dei punti *a)* e *b)* per 180 e 200 ore è il seguente:

	specializzati	qualificati	manovale specializzato
Indennità speciale	2.445	2.205	2.080
Integrazione	1.845 (10,25) orarie	2.052 (11,40) orarie	2.160 (12) orarie
Per 180 ore	4.290	4.257	4.240
	+ 205	+ 228	+ 240
Per 200 ore	4.495	4.485	4.480

Gli operai esterni di miniera addetti agli argani, ai montacarichi e ai vagonieri addetti al carreggio della marna dalla bocca di pozzo al silos od al tram industriale sono equiparati, agli effetti del trattamento di cui sopra, agli operai interni di miniera.

Chiarimento a verbale.

Si precisa che al raggiungimento della percentuale di aumento del 10% sui minimi stabiliti in applicazione dell'articolo 1 dell'accordo 20 agosto 1948, verrà corrisposto il trattamento previsto dal presente articolo.

Art. 2.

L'aumento della produzione, oltre il minimo di produzione base stabilito dall'art. 1, sarà retribuito nella seguente misura:

per aumento dall'1 al 10% nel rapporto di 1:1;
per aumento dal 10 al 20% nel rapporto di 1:1,50.

Il trattamento di cui al presente articolo si applica agli operai di cui all'art. 1 mentre non si applica agli operai degli stabilimenti e agli operai esterni di miniera non compresi nell'ultimo comma dell'art. 1.

Per chiarimento si riporta il prospetto relativo al premio di produzione spettante all'operaio specializzato al raggiungimento dei superi di cui sopra rispettivamente per 180, 190 e 200 ore.

	180 ore	190 ore	200 ore
Per aumento del 10% sul minimo di produzione base:			
Corrispettivo del minimo di produzione base di cui all'art. 1	4.290	4.392	4.495
Aumento del 10 % oltre il minimo .	429	440	450
Premio di produzione totale comprensivo dell'aumento.	4.719	4.832	4.945

	180 ore	190 ore	200 ore
Per aumento del 20% sul minimo di produzione base:			
Corrispettivo del minimo di produzione base di cui all'art. 1	4.290	4.392	4.495
Aumento del 10 % oltre il minimo	429	440	450
Aumento di ulteriore 10%	644	660	675
Premio di produzione totale comprensivo dell'aumento	5.363	5.492	5.620

Art. 3.

Le Direzioni competenti computano il premio ad incentivo sulla produzione.

In caso di modifiche nelle condizioni dei lavori o nelle attrezzature tecniche le Direzioni determinano le conseguenti variazioni in più o in meno dei minimi di produzione.

Le contestazioni, che dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Interna, verranno risolte aziendalmente fra le parti.

Art. 4.

OPERAI LAVORANTI ALL'ESTERNO DELLE MINIERE E NEGLI STABILIMENTI

Agli operai lavoranti all'esterno delle miniere (esclusi quelli compresi nell'ultimo comma dell'art. 1) e agli operai lavoranti entro e fuori stabilimento (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.) la indennità speciale di cui all'accordo nazionale, al quale si fa riferimento, viene integrata in cifra fino a:

L. 4.200 complessive mensili per gli operai esterni di miniera;

L. 3.100 complessive mensili per gli operai addetti agli stabilimenti (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.).

Tale integrazione è regolata dalle norme previste dall'accordo nazionale per l'indennità speciale ed è assorbita fino a concorrenza nel solo caso di aumento dell'indennità speciale stessa.

Art. 5.

Qualora per cause tecniche non dipendenti dalla volontà degli operai, le ditte dovessero sospendere la produzione delle miniere oppure trasferire gli operai a lavori estranei all'incremento della produzione mineraria, i compensi di cui ai comma *a*) e *b*) e relativo prospetto dell'art. 1, verranno corrisposti nella misura del 60% di quelli previsti dall'articolo stesso per la durata dei periodi di sospensione della produzione o di trasferimento e per gli operai ai quali i compensi suddetti si riferiscono.

Nel caso in cui per ragioni di carattere tecnico venisse sospesa l'attività dei forni in stabilimento, i compensi di cui all'art. 4 verranno corrisposti nella misura del 60% di quella totale prevista nel medesimo articolo per tutta la durata della sospensione.

I compensi di cui agli articoli 1 e 4 non verranno corrisposti qualora la sospensione comportasse la fermata totale della produzione mineraria o dell'attività dei forni per una durata superiore a 30 giorni.

Art. 6.

La liquidazione di quanto dovuto per effetto degli articoli del presente accordo sarà fatta per ogni ora effettiva di lavoro eseguita dai singoli operai nel mese.

Il pagamento del premio complessivo spettante nel mese, verrà effettuato entro la prima decade del mese successivo.

Il trattamento previsto dal presente accordo non fa parte della retribuzione e pertanto non va computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 7.

Qualora, in seguito a provvedimenti legislativi o ad accordi interconfederali, l'orario normale contrattuale di lavoro — attualmente fissato a 48 ore settimanali — venisse ridotto, si conviene sin d'ora, che, per quanto riguarda l'indennità speciale, essa verrà corrisposta secondo gli accordi tra le Associazioni Nazionali di categoria, mentre per quanto riguarda le integrazioni convenute con il presente accordo per il Monferrato, le parti firmatarie si incontreranno per ridurre relativamente l'ammontare mensile.

Art. 8.

Il presente accordo si applica ai soli operai delle miniere e stabilimenti seguenti:

Unione Cementi Marchino (miniere e stabilimenti di Casale Morano Ozzano);

F.lli Buzzi (miniere e stabilimento di Casale e Trino);

F.lli Bargero (miniere e stabilimento di Casale Monferrato);

Gabba e Miglietta (miniere e stabilimento di Casale);

Cementi Victoria (miniere e stabilimento di Trino);

Palli Caroni Deaglio (miniere e stabilimento di Casale);

Eternit (miniere e Cementeria di Ozzano);

S. A. Milanese e Azzi (miniere e stabilimenti di Casale e Ozzano).

Art. 9.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1950 e viene trasmesso alle Associazioni Nazionali di categoria per l'eventuale inserimento negli accordi nazionali in corso di trattative.

In caso di mancato inserimento esso avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile per eguale periodo di tempo, salvo disdetta con un mese di preavviso.

Visti, l'accordo e l'allegato che precede,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 394.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visti, per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, per gli addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, relativi agli addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 106. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI ALLA FABBRICAZIONE A MANO DEL MATERIALE NELLE FORNACI PER LATERIZI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Rovigo, addì 16 giugno 1958

t r a

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, rappresentata agli effetti del presente accordo dal presidente della Sezione Industriali Laterizi dott. *Armando Gavagni*, assistito dal direttore avv. *Luigi Cattozzo*, il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentato dal sig. *Zanini Gino*, con l'intervento della Camera Confederale del Lavoro in persona del segretario on. *Spartaco Marangoni*,

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO DI RÒVIGO, rappresentata dal sig. *Ezio Scarpante* segretario provinciale del Sindacato Edili ed Affini,

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. DI ROVIGO, rappresentata dal segretario signor *Melino Pillitteri*,

è stato stipulato il seguente accordo da valere per la fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci da laterizi della provincia di Rovigo per la campagna 1958.

1) Le tariffe di cottimo pieno vengono fissate come segue:

mattoni 6 × 13 × 26, tavelle e mattoni da selice, L. 3.161 al mille;

mattoni 7 × 13 × 28, L. 4.266 al mille;

coppi da 40, L. 4.770 al mille;

coppi da 45, L. 5.535.

Per materiali di diversa misura saranno presi accordi aziendali.

2) Le tariffe di cui all'art. 1 sono comprensive della paga conglobata, della indennità di contingenza, della indennità speciale, della gratifica natalizia, della retribuzione per le festività infrasettimanali, del compenso per ferie, della indennità di licenziamento, e di ogni altra indennità e maggiorazione previste dai contratti di lavoro vigenti.

Le festività nazionali previste dalle Leggi saranno retribuite secondo le norme generali.

3) Le tariffe di cui all'art. 1 comprendono anche la retribuzione, come specificate all'art. 2, spettante agli aiutanti.

4) Le tariffe di cottimo di cui all'art. 1 sono state fissate tenendo conto di condizioni normali di approvvigionamento di acqua e di terra.

Presentandosi condizioni eccezionali che creino difficoltà per il normale svolgimento del lavoro si farà luogo ad accordi aziendali. In caso di disaccordo, la questione sarà esaminata dalle Associazioni Provinciali.

5) Il presente accordo scadrà alla fine della campagna 1958 senza necessità di disdetta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 NOVEMBRE 1958, PER GLI ADDETTI ALLA FABBRICAZIONE A MANO DEL MATERIALE NELLE FORNACI PER LATERIZI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Rovigo, addì 18 novembre 1958.

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, rappresentata agli effetti del presente accordo dal presidente della Sezione Industriali Laterizi dott. *Armando Gavagni*, assistito dal direttore avv. *Luigi Cattozzo*, il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentato dal sig. *Zanini Gino*, con l'intervento della Camera Confederale del Lavoro in persona del segretario on. *Spartaco Marangoni*,

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO DI ROVIGO, rappresentata dal sig. *Ezio Scarpante* segretario provinciale del Sindacato Edili ed Affini,

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. DI ROVIGO, rappresentata dal rag. *Sergio Attolini*.

visto l'aumento della indennità di contingenza per gli operai specializzati dell'industria stabilito dal 1° agosto 1958,

visto l'accordo 16 giugno 1958 stipulato fra le parti per la fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci da laterizi della provincia di Rovigo per la campagna 1958, ferme tutte le condizioni dell'accordo stesso.

si conviene che dal 1° agosto 1958 le tariffe di cottimo pieno restano fissate come segue:

mattoni 6 × 13 × 26, tavelle e mattoni da selice, L. 3.232 al mille;

mattoni 7 × 13 × 28, L. 4.361 al mille;

coppi da 40, L. 4.877 al mille;

coppi da 45, L. 5.656 al mille.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152014) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 350